



Ministero dell'Istruzione

**Ordinanza concernente la
valutazione finale degli alunni per
l'anno scolastico 2019/2020
e prime disposizioni per il recupero
degli apprendimenti del 16/05/2020**

VISTA

la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI)

formulata in data 7 maggio 2020:

a. **si accoglie l'invito a basare la valutazione su criteri e modalità deliberate dal collegio dei docenti, mentre non appare congruo prevedere la valutazione attraverso un giudizio articolato e non attraverso l'attribuzione del voto, in quanto si compirebbe, sia pure pro tempore, una modifica ordinamentale non giustificata né adeguatamente meditata.**

**Il “giudizio articolato” implicherebbe una
attività di studio e confronto
da parte degli organi collegiali
che non potrebbe che richiedere tempi distesi,
in ragione della necessità
di individuare criteri, livelli, indicatori e descrittori
per ciascuna delle discipline,
di illustrarli compiutamente alle famiglie,
nonché di predisporre eventuali traduzioni nelle
lingue delle famiglie non italofone,
al fine di garantire l’indispensabile trasparenza
delle valutazioni stesse.**

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza **definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

2. L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.

Articolo 2

(Progettazioni e criteri di valutazione)

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e **individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.**

2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, **integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.**

Articolo 3

(Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo (di cui sopra).

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui ai seguenti commi del presente

Decreto legislativo.

all'articolo 3, comma 3 *

all'articolo 5, comma 1 **

all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 ***

***all'articolo 3, comma 3,**

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

**** all'articolo 5, comma 1**

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica.

*****all'articolo 6, comma 2**

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

all'articolo 6, comma 3

... le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono **attività didattica ordinaria** e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

all'articolo 6, comma 4

Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

Articolo 3, comma 4

**Gli alunni sono ammessi
alla classe successiva
anche in presenza di voti
inferiori a sei decimi
in una o più discipline,
che vengono riportati
nel verbale di scrutinio finale
e nel documento di valutazione.**

Articolo 3, comma 5

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Articolo 3, comma 6

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti **la certificazione delle competenze** e si deroga all'articolo 4, comma 2* del predetto decreto.

*** Articolo 4, comma 2**

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in Decimi.

Articolo 3, comma 7

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Articolo 4

*(Scuola secondaria di secondo grado -
Valutazione delle classi non terminali)*

Omissis

Articolo 5

(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

comma 1 (già citato)

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6*, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

Articolo 5, comma 2

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico Personalizzato.

Articolo 5, comma 3

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico Personalizzato.

Articolo 5, comma 3

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati

Articolo 6 comma 1

(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi**, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe **predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.** Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Articolo 6 comma 5

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche previste dal piano di integrazione degli Apprendimenti sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Articolo 6 comma 6

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

Articolo 7
(Percorsi di istruzione per gli adulti)
Omissis

Articolo 8

(Situazioni particolari)

Comma 1

Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.

Articolo 9

*(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e
le Province autonome di Trento e Bolzano)*

Omissis

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Gli scrutini finali concernenti le classi terza della scuola secondaria di primo grado sono disciplinati da una o più ordinanze del Ministro concernenti gli esami di Stato relativi al primo e al secondo ciclo di istruzione, fermo restando le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili.

1. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.